

CONSIGLIO DI STATO*Notifica per pubblici proclami*

Notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49 cpa, nel giudizio RG 6650/2011 (autorizzata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza - con ordinanza n. 1936/2012), nei confronti di tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lazio, Roma, sezione Terza Ter, n. 6814/2011 proposto dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, concernente il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato è proposto avverso la sentenza n. 6814/2011 nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso RG 9280/2010 proposto dal Comitato Radio Televisioni Locali, e Soc. Gruppo Europeo di Telecomunicazioni srl annullando in parte qua: a) delibera Agcom n. 366/10 b) per illegittimità derivata le determinazioni del Ministero dello Sviluppo Economico: (bando per l'attribuzione delle numerazioni pubblicate l'11/8/2010; comunicazione del 24/11/2010 di attribuzione della posizione nella numerazione automatica dei canali; comunicazione del 16/11/2010 di attribuzione della posizione nella numerazione automatica dei canali; elenchi dei palinsesti assegnatari e non di numeri, pubblicati sul sito del MISE il 25/11/2010; determina del 22/11/2010 in materia di ordinamento automatico dei canali; elenchi dei palinsesti assegnatari e non di numeri, pubblicati sul sito del MISE il 9/2/2011 e l'11/2/2011

Con due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tar nella parte in cui: 1) l'Autorità non avrebbe potuto concedere, nell'ambito della con-



sultazione pubblica sullo schema di provvedimento disposta con delibera n. 122/10/Cons, un termine per la formulazione di osservazioni inferiore a trenta giorni, a ciò ostando il disposto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 259/2003; in sentenza, l'applicabilità della previsione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 259/2003 viene fatta discendere dal dettato delle lettere cc) e dd) dell'art. 1 del citato decreto legislativo che, nell'ambito delle definizioni, contempla le trasmissioni televisive quale oggetto della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche. La decisione è errata in quanto il Tar non si è avveduto che ai sensi della lettera gg) del medesimo articolo 1, sono espressamente esclusi dai servizi di comunicazione elettronica "i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica", vale a dire i servizi relativi alla fornitura di contenuti, ai quali, pertanto, non risulterà applicabile la disciplina contenuta nel più volte citato D.Lgs. n. 259/2003. Atteso che l'oggetto della delibera impugnata fosse rappresentato dall'adozione di un piano finalizzato all'attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi appunto, ne consegue, che al procedimento non risultava applicabile il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 11 del D.Lgs. n. 259/2003. L'altra norma che detto termine contemplava (art. 3, co. 1, della delibera n. 453/03/Cons), fosse pacificamente derogabile da altro atto avente la medesima natura la delibera 122/10/Cons, censurata dal Tar, di ridurre il termine per la presentazione dei contributi a 15 giorni, in assenza di vincoli normativi inderogabili si segno contrario. 2) L'Autorità non avrebbe dovuto utilizzare le graduatorie CORECOM per l'assegnazione dei canali alle emittenti locali, secondo quanto disposto dall'art. 5 della delibera 366/10/Cons in quanto tale criterio sarebbe del tutto estraneo alle indicazioni contenute nell'art. 32 D.Lgs 177/2005 con riferimento al requisito del "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti"; dette graduatorie risultano infatti redatte in relazione alla concessioni di contribu-



ti utilizzando quali parametri per ottenere le stesse dati come il fatturato ed il numero e la qualità di dipendenti e non sarebbero, dunque, in grado di fornire alcun lume sulle abitudini degli utenti. Le decisione è errata, in quanto l'altro criterio utilizzabile, dei dati Auditel, non era percorribile in quanto su circa 550 emittenti locali (presenti attualmente nel territorio nazionale), solamente 125 di esse hanno scelto di farsi rilevare dall'Auditel nel 2009 ed in quanto gli indici auditel si riferiscono alla totalità dei dati di audience, indipendentemente cioè dalla piattaforma (terrestre, satellitare o di IPTV) utilizzata dall'emittente. Ciò ha, quindi, impedito all'Autorità di poter valutare i dati relativi alla sola piattaforma terrestre. Per contro l'utilizzo delle graduatorie Co.Re.Com. è allora, apparsa, l'unica opzione ragionevole percorribile, atteso che nelle stesse, sono presenti 483 emittenti locali (pari all'87,81% del totale nazionale).

Il richiedente
avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti

TC12ABA6194 (A pagamento).

